

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 67-11824

Designazione dei componenti dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali, in scadenza nell'anno 2009 (Art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; Art. 4, comma 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517).

A relazione dell'Assessore Artesio:

L'articolo 3, comma 1 *quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. prevede il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.

Ai sensi dell'articolo 3 *ter*, comma 3 del medesimo decreto legislativo, il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e finanze), uno dal Ministro della sanità (ora Ministro del Lavoro, salute e politiche sociali) ed uno dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale.

Per le Aziende sanitarie comprese nella città di Torino, l'art. 7, comma II, lett. e) e comma III della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 prescrivono che un componente sia designato dalle Conferenze dei presidenti di circoscrizione riunite in seduta congiunta.

Per quanto attiene invece alla composizione dei Collegi sindacali delle Aziende Ospedaliere Universitarie, l'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 stabilisce che i cinque membri siano designati: uno dalla Regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e finanze), uno dal Ministro della sanità (ora Ministro del Lavoro, salute e politiche sociali), uno dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell'Istruzione, dell'Università e ricerca), uno dall'Università interessata.

Nel corrente mese di luglio e del prossimo mese di agosto, verranno progressivamente a scadere i mandati triennali della gran parte dei Collegi sindacali costituiti nel 2006, fatta eccezione per quelli operanti presso le Aziende Sanitarie Locali TO1, TO2, TO3, TO4, AL, CN1 e l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, in scadenza nel 2011.

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 7 – 11555 dell'8 giugno u.s., ha approvato l'elenco dei nominativi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, evidenziando sia il possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, sia quello inerente l'esperienza almeno triennale di effettiva attività di revisione, svolta negli ultimi dieci anni presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private. Lo stesso provvedimento ha stabilito che tale elenco nominativo, che sostituisce integralmente quello approvato dalla D.G.R. n. 45-2862 del 15 maggio 2006, abbia durata triennale dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (11 giugno u.s.), e venga utilizzato dalla Giunta regionale per la formulazione delle designazioni di competenza, sia in occasione della ricostituzione dei Collegi sindacali il cui mandato venga a scadere durante il triennio di validità dello stesso elenco, sia per operare, nello stesso periodo triennale di riferimento, le eventuali ulteriori designazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica.

Compete al Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento, ai sensi e nei termini di cui ai commi V e VI dell'art. 13, della l. r. 24 gennaio 1995, n. 10, la nomina del Collegio sindacale, che decorre a far data dall'insediamento.

Quanto sopra illustrato e motivato, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, il relatore propone alla Giunta regionale di designare, quali componenti dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali in scadenza nell'anno 2009, i soggetti riportati nell'Allegato A) alla presente deliberazione, intitolato "Designazione di componenti di Collegi sindacali di Aziende sanitarie regionali", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Giunta regionale;

visto il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

visto il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 recante ad oggetto “Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419”;

visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

vista la l. r. 24 gennaio 1995, n. 10 recante ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali”;

vista la l. r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;

vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 recante ad oggetto “Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale”;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 recante ad oggetto “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007;

vista la D.G.R. n. 65-7819 del 17 dicembre 2007;

vista la D.G.R. n. 4-10609 del 26 gennaio 2009;

vista la D.G.R. n. 7-11555 dell’8 giugno 2009;

condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di designare, ai sensi dell’art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, quali componenti dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali in scadenza nell’anno 2009, i soggetti indicati nell’Allegato A), titolato “Designazione di componenti di Collegi sindacali di Aziende sanitarie regionali”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre la comunicazione delle designazioni di cui sopra ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, affinché, verificata l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, possano procedere alla ricostituzione del Collegi, ai sensi e nei termini di cui ai commi V e VI dell’art. 13, della l. r. 24 gennaio 1995, n. 10.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato